



	REpubblica Italiana	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO	
	composta da	
	MARTA TONOLOPresidente	
	DANIELA ALBERGHINIConsigliere, relatore	
	ELISA BORELLIPrimo Referendario	
	nell’ udienza del 18 settembre 2024, ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio iscritto al n. 32004 del registro di segreteria, promosso con atto	
	di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di	
	CHIOSCO DI PLUFF DI BRESIN FABIO & C. SNC, con sede legale in Venezia,	
	Sestiere Santa Croce n. 541/G, cap 30135, codice fiscale partita IVA	
	04057360275, in persona del curatore fallimentare, dott. PAVAN Umberto,	
	CF: PVNMRT59R29L736A, PEC: pavan.umberto@legalmail.it e	
	fallve312022@pec.it , non costituito, contumace;	
	BRESIN Fabio, nato a Venezia il 15.11.1963, C.F. BRSFBA63S15L736U e	
	resi dente in Mestre (VE), Vicolo Mario Rapisardi n. 8 int. 5, non costituito,	
	contumace;	
	BERTOLIN Fabrizio, nato a Venezia il 27.12.1964, C.F. BRTFRZ64T27L736L e	
	residente in Piazzale San Lorenzo Giustiniani n.10, Zelarino (VE),	
	rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Acerboni (C.F. CRB FNC 68T20	
	Z133U) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del	

	medesimo avvocato in Mestre – Venezia, Via Torino n. 125, PEC:	
	francesco.acerboni@venezia.pecavvocati.it ;	
	MALGAROTTO Lucia , nata a Venezia il 09.02.1968, C.F.	
	MLGLCU68B49L736S, e residente a Mestre - Venezia, via Podgora n. 75,	
	rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Stefano Sacchetto	
	(CF: SCCSFN60E23A703Q) e Andrea Zuccolo (CF: ZCCNDR71C05A266Z) del	
	Foro di Venezia, con domicilio eletto in Mestre-Venezia, via G. Carducci 45,	
	presso lo studio dei difensori, PEC: andrea.zuccolo@venezia.pecavvocati.it	
	e stefano.sacchetto@venezia.pecavvocati.it ;	
	LAZZARINI Claudia , nata a Venezia il 24.08.1969, C.F. LZZCLD69M64L736I e	
	residente in Sestiere Castello 5820, Venezia, rappresentata e difesa	
	dall'Avv. Valeria Zambardi (C.F. ZMBVLR68A62H501C) del Foro di Venezia,	
	ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia,	
	Santa Croce n. 365/b, pec: valeria.zambardi@veneziapecavvocati.it ;	
	Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 16 aprile 2024, le memorie di costituzione dei	
	convenuti e gli atti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 settembre 2024, con l'assistenza	
	del segretario sig.ra Doriana Tornielli, data per letta la relazione del	
	Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in	
	persona del Sostituto Procuratore Regionale Federica Pasero, l'Avv.	
	Francesco Fossato in sostituzione dell'Avv. Acerboni per Bertolin Fabrizio,	
	l'Avv. Valeria Zambardi per Lazzarini Claudia, gli Avv.ti Stefano Sacchetto e	
	Andrea Zuccolo per Malgarotto Lucia, nessuno presente per Chiosco Pluff di	
	Bresin Fabio & C s.n.c. e per Bresin Fabio, non costituiti.	

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 16 aprile 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio la società Chiosco Pluff di Bresin Fabio & C. s.n.c. in persona del curatore fallimentare, dr. Umberto Pavan, i soci Fabio Bresin e Fabrizio Bertolin, nonché la sig.ra Lucia Malgarotto, ex dipendente di AVM s.p.a, e l'avv. Claudia Lazzarini, dell'Ufficio legale di A.V.M. s.p.a., per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di € 435.472,11 in favore AVM spa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Esponeva il Pubblico Ministero che l'istruttoria era stata aperta sulla base di un articolo, pubblicato su "La Nuova Venezia", che dava conto del licenziamento di Lucia Malgarotto, Dirigente dell'Ufficio Contabilità Clienti e Ricavi di AVM s.p.a., società del Comune di Venezia concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino veneziano, ritenuta responsabile del mancato riversamento da parte di tre edicole veneziane, tutte gestite dalla società Chiosco di Pluff di Bresin Fabio & C. s.n.c., dei corrispettivi della vendita dei titoli di viaggio.

Quest'ultima era stata a ciò autorizzata in forza di convenzione n. 2017/51 dell'11.07.2017 stipulata con Ve.La. S.p.a. (società a capitale interamente pubblico, controllata da AVM spa e dallo stesso Comune di Venezia che si occupa della commercializzazione dei titoli di viaggio attraverso canali di vendita diretti e indiretti): i biglietti venivano emessi (o i supporti magnetici venivano ricaricati) dal rivenditore mediante terminali (c.d. IMOB) forniti in

	comodato d'uso gratuito, mentre per il riversamento degli incassi il	
	concessionario aveva autorizzato AVM s.p.a. ad addebitare con cadenza	
	periodica (ogni 10 gg), sul proprio conto corrente bancario, l'ammontare del	
	venduto al netto dell'aggio, mediante delega di pagamento (R.I.D.),	
	impegnandosi il concessionario a garantire la relativa provvista.	
	In caso di inadempimento, AVM si riservava la facoltà di disattivare	
	provvisoriamente il collegamento con il terminale IMOB fino	
	all'accertamento dell'avvenuto pagamento: in base ad una consolidata	
	prassi, alla formazione del primo scoperto i terminali venivano sospesi fino	
	alla regolarizzazione e, al terzo scoperto, disattivati.	
	A partire dal 03.01.2018, i RID addebitati sul conto corrente della società	
	convenuta erano, invece, andati insoluti per mancanza di provvista:	
	inizialmente la società, sebbene con ritardo, aveva fatto fronte al	
	pagamento dei RID scaduti con bonifico bancario, ma successivamente	
	anche questi ultimi si erano interrotti.	
	Il rivenditore, in accordo con la responsabile del COCRI Sig.ra Lucia	
	Malgarotto, che concedeva dilazioni e proroghe rispetto alle scadenze	
	stabilite, accumulava RID insoluti per € 1.413.435,73, importo solo in parte	
	(€ 965.995,65) successivamente corrisposto ad AVM con una serie di	
	pagamenti tra settembre 2019 e febbraio 2020, periodo durante il quale la	
	grave situazione debitoria non veniva portata a conoscenza da parte di	
	Malgarotto Lucia alla Direzione Amministrativa.	
	Emersa la significativa scopertura in occasione della chiusura dei conti per la	
	formazione del bilancio, Malgarotto Lucia chiedeva al competente ufficio di	
	Vela s.p.a. la sospensione dei terminali assegnati alla Chiosco di Pluff.	

	Alla data del 04 aprile 2020, disattivati i terminali, residuava un insoluto pari	
	a € 447.440,08, riconosciuto dal sig. Fabio Bresin, che ne proponeva il	
	ripiano mediante compensazione con gli aggi maturandi nei successivi 5/6	
	anni: la proposta, tuttavia, non veniva accolta da AVM s.p.a..	
	Alla luce della dichiarata impossibilità di pagamento da parte della società,	
	AVM s.p.a chiedeva ed otteneva il Decreto Ingiuntivo n. 2410/2020 del	
	Tribunale di Venezia per l'importo di € 447.440,82 maggiorato di interessi e	
	spese. Il giudizio di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di Venezia,	
	nel quale per la prima volta veniva contestata l'esistenza del credito, veniva	
	tuttavia dichiarato interrotto per la sopravvenuta dichiarazione di	
	fallimento della società (comunicata in data 12 maggio 2022) su istanza	
	dello stesso Bresin.	
	L' esecuzione avviata, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento,	
	sui conti correnti del socio Bertolin Fabrizio aveva consentito l'introito di	
	euro 1.967,97, mentre ulteriori euro 10.000,00 erano stati versati dallo	
	stesso Bertolin in data 06.12.2022, nell'ambito del procedimento penale n.	
	8445/20 RGNR (per appropriazione indebita a seguito della querela	
	proposta da AVM).	
	Detratti gli importi sopra indicati, la somma indebitamente trattenuta dalla	
	società Chiosco di Pluff ammontava, quindi, a € 435.472,11.	
	In tale misura veniva quindi quantificato il pregiudizio subito da AVM s.p.a.	
	quale conseguenza diretta della condotta degli amministratori e legali	
	rappresentanti della Chiosco, Bresin Fabio e Bertolin Fabrizio, che si erano	
	indebitamente appropriati delle somme incassate (per tale vicenda gli stessi	
	erano stati sottoposti anche a procedimento penale, sospeso fino al 2025	

	per effetto della “messa alla prova” a cui erano stati ammessi gli imputati).	
	Di tale danno veniva chiamata a rispondere, inoltre, la sig.ra Lucia	
	Malgarotto, titolare della Funzione Contabilità Clienti e Ricavi (COCRI) di	
	AVM spa., che avrebbe dovuto effettuare la <i>“rendicontazione,</i>	
	<i>contabilizzazione e controllo degli incassi e la gestione della contabilità</i>	
	<i>clienti per tutte le società del gruppo”</i> .	
	All’esito delle indagini eseguite, infatti, era emersa la piena consapevolezza	
	di Lucia Malgarotto circa la situazione debitoria del Chiosco di Pluff s.n.c., a	
	cui la funzionaria aveva riservato un trattamento del tutto privilegiato,	
	avendo omesso di sospendere l’attività dei terminali IMOB e di segnalare la	
	situazione ai suoi superiori, pur essendo a conoscenza delle disposizioni di	
	prassi che regolavano i casi di insoluto.	
	La stessa, inoltre, sebbene non fosse a ciò autorizzata, aveva accordato alla	
	Chiosco di Pluff continue dilazioni e proroghe: anche quando, a seguito	
	della segnalazione della dott.ssa Barbacane, Responsabile della funzione	
	finanza, era venuta alla luce l’effettiva consistenza del debito accumulato	
	dalla Chiosco, ne aveva fornito una errata rappresentazione, per difetto, ai	
	propri superiori.	
	Il Pubblico Ministero individuava, inoltre, una (parziale e sussidiaria)	
	responsabilità anche in capo all’Avv. Claudia Lazzarini, responsabile	
	dell’Ufficio Legale di AVM s.p.a., per aver tardivamente escusso la	
	fideiussione di Banco BPM, di euro 3.000,00, rilasciata a garanzia del	
	credito di AVM s.p.a. nei confronti del concessionario.	
	Il danno veniva imputato per l’80%, pari a € 348.377,68, ai convenuti	
	Chiosco di Pluff di Bresin Fabio & C s.n.c., Bresin Fabio e Bertolin Fabrizio in	

	parti uguali e in via solidale tra loro, e per la restante parte del 20%, pari a €	
	87.094,42 alla sig.ra Malgarotto Lucia.	
	In via sussidiaria e limitatamente alla somma di € 3.000,00, corrispondente	
	all'importo della fideiussione rilasciata da Banco BPM alla Chiosco di Pluff	
	snc, doveva essere ritenuta, invece, responsabile la convenuta Avv .Claudia	
	Lazzarini.	
	Riteneva, invece, il Pubblico Ministero di archiviare il procedimento nei	
	confronti del dr. Emanuele Filippi, Responsabile della Direzione	
	Amministrativa, e della d.ssa Roberta Barbacane, Responsabile della	
	Funzione Finanza, destinatari, al pari degli odierni convenuti, dell'invito a	
	dedurre, sulla base delle deduzioni dagli stessi fornite, in quanto estranei al	
	procedimento di rendicontazione degli incassi e, comunque,	
	nell'impossibilità di avvedersi degli insoluti.	
	Gli altri destinatari dell'invito a dedurre (Fabio Bresin, Fabrizio Bertolin,	
	Lucia Malgarotto e Claudia Lazzarini) facevano pervenire deduzioni che,	
	tuttavia, il Pubblico Ministero non riteneva utili a superare le contestazioni,	
	di talchè venivano tratti a giudizio.	
	In data 27 agosto 2024 si costituiva in giudizio Lucia Malgarotto,	
	contestando la fondatezza dell'azione, basata sull'erroneo presupposto che	
	esistesse un vero e proprio obbligo -e non una mera prassi- di sospensione	
	dei terminali al primo insoluto (e di chiusura definitiva al terzo): la disciplina	
	negoziale, invece, attribuiva una mera facoltà di disattivare in via preventiva	
	il collegamento con il terminale IMOB secondo un apprezzamento del tutto	
	discrezionale ed insindacabile, che tuttavia presupponeva un	
	inadempimento reiterato.	

L'ipotesi di prassi difforme su cui si basava la contestazione della Procura, dunque, non solo non avrebbe certo potuto modificare le pattuizioni scritte della convenzione, ma era del tutto inconciliabile con la natura meramente discrezionale della facoltà di sospensione.

Osservava, poi, che l'utilizzo dello spazio di discrezionalità da parte della convenuta si era rivelato non dannoso, poiché proprio grazie alla eccezionale liquidità prodotta dall'alto volume di vendite della Chiosco di Pluff era stato possibile, in pochi mesi, il rientro di una più che consistente parte del debito. Evidenziava, inoltre, che la stessa relazione finale della Guardia di Finanza aveva dato atto della probabile ingerenza di altre figure apicali di società del gruppo AVM nelle decisioni di non procedere alla sospensione dei terminali IMOB.

A maggior ragione, appariva infondata la contestazione relativa alla violazione del presunto obbligo di chiusura dei terminali, mera facoltà invece, spettante comunque alla sola VELA s.p.a..

La natura discrezionale e insindacabile del potere di sospendere i terminali rendeva, quindi, di per sé non configurabile la responsabilità erariale ai sensi dell'articolo 1, comma I, della Legge n. 20 del 1994.

Sotto il profilo soggettivo, nessuna intenzionalità e nemmeno una grave negligenza poteva essere addebitata alla convenuta, che si era attenuta alla disciplina convenzionale, comunque perseguendo l'obiettivo di escludere o limitare gli effetti pregiudizievoli per la società. Sottolineava, inoltre, come la stessa Guardia di Finanza nel proprio rapporto aveva esplicitamente escluso qualsivoglia interesse della convenuta nell'agevolare chicchessia nella vicenda.

Rilevava, infine, che nella quantificazione del danno erano stati ricompresi tre insoluti maturati alle date del 10 marzo, 19 marzo e 4 aprile 2020 - successivamente, cioè, alla richiesta di disattivazione dei terminali formulata dal COCRI, intervenuta il 10 marzo 2020- per complessivi euro 89.435,30 che non potevano certamente essere imputabili alla condotta della convenuta.

Nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, quindi, l'eventuale condanna avrebbe dovuto essere contenuta nella più esigua misura ritenuta di giustizia, o, comunque, nei limiti delineati dalla Procura, in ogni caso previa esclusione dei predetti insoluti.

In data 9 agosto 2024 si costituiva in giudizio il sig. Fabrizio Bertolin, preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, non potendosi configurare alcun rapporto di servizio, neppure di fatto, poiché, a tutto voler concedere, quest'ultimo sarebbe intercorso tra VELA s.p.a. e la società Chiosco di Pluff, soggetto di diritto privato a cui non si applica l'art. 12 del TUSP e nei confronti del quale sarebbero state esperibili le sole azioni civilistiche, peraltro già esercitate.

Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda, avendo AVM s.p.a. già ottenuto un provvedimento, il decreto ingiuntivo n 2410/2020 emesso dal Tribunale di Venezia, divenuto inoppugnabile, di accoglimento della medesima domanda ed in base al quale era già stato avviato il recupero, in sede esecutiva e concorsuale, del credito.

Stante la coincidenza di *petitum* e *causa petendi*, l'azione violava quindi il principio del *ne bis in idem*, venendosi a creare una situazione di potenziale contrasto tra giudicati, oltre che un'indebita duplicazione di titoli esecutivi

	che avrebbe comportato un ingiustificato aggravio di spese processuali e di	
	esecuzione in pregiudizio del convenuto, esposto ad essere eseguito più	
	volte per la stessa somma.	
	In via subordinata, il convenuto sollevava questione di legittimità	
	costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., art. 1 L. n. 20/1994 e art. 1 D.Lgs.	
	174/2016 per violazione degli artt. 3, 24, 25, comma 1, 103, comma 2 e 111,	
	commi 1 e 2 Cost., nonché per violazione dei principi del giudice naturale	
	precostituito per legge e del divieto di <i>bis in idem</i> , ritenendo che non fosse	
	costituzionalmente legittimo né che l'amministrazione si avvantaggiasse di	
	due giudicati sulla stessa domanda né che un soggetto subisse una seconda	
	condanna riguardante un debito già oggetto di una precedente pronuncia	
	con efficacia di giudicato pienamente soddisfattiva della domanda del	
	creditore.	
	In via ulteriormente preliminare il convenuto eccepiva l'improcedibilità	
	della domanda nei propri confronti fin tanto che la Procura e l'ente	
	creditore non avessero dimostrato l'impossibilità di una fruttuosa	
	escussione del patrimonio della società, sussistendo il <i>beneficium</i>	
	<i>excussionis</i> ex art. 2304 c.c.	
	Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità	
	difettando il rapporto di servizio, formulando comunque in via di estremo	
	subordine istanza di applicazione del potere riduttivo.	
	Con memoria del 28 agosto 2024, si costituiva in giudizio l'Avv. Claudia	
	Lazzarini, premettendo che gli originali delle fideiussioni, per prassi, erano	
	materialmente custoditi presso l'Ufficio Vendite Indirette per tutta la durata	
	delle convenzioni stipulate con i concessionari, al termine delle quali, il	

	medesimo Ufficio provvedeva alla restituzione al concessionario.	
	Contrariamente alla prassi instauratasi in caso di insoluti -in base alla quale i	
	testi delle fideiussioni venivano trasmessi alla Direzione Legale unitamente	
	all'incarico di recupero del credito-, nel caso di specie la Direzione	
	Amministrativa all'atto della comunicazione dell'insoluto alla Direzione	
	Legale nel luglio 2020 per l'avvio della procedura di recupero	
	(tempestivamente azionata con il decreto ingiuntivo n. 2410/20 del	
	Tribunale di Venezia) non aveva trasmesso la fideiussione.	
	Quest'ultima era stata trasmessa dall'Ufficio Vendite Indirette alla Direzione	
	Amministrativa solo in data 14 luglio 2022: immediatamente la Direzione	
	Legale, in data 25 luglio 2022, provvedeva ad escuterla, ma Banco BPM con	
	nota del 5 agosto 2022 opponeva il proprio rifiuto al pagamento	
	affermandone l'intervenuta scadenza in data 3 agosto 2020.	
	Precisava, inoltre, che in data 4 luglio 2024 era stato ottenuto da Vela s.p.a.	
	decreto ingiuntivo nei confronti di Banco BPM, provvisoriamente esecutivo,	
	sulla base del quale era stato notificato all'Istituto precetto e richiesta di	
	pignoramento, a seguito della quale la Banca aveva provveduto in data 22	
	luglio 2024 al deposito della somma (oltre alle spese) presso la Cancelleria	
	delle Esecuzioni Mobiliari, pendendo il giudizio di opposizione al decreto	
	ingiuntivo.	
	Nessuna responsabilità poteva, quindi, essere imputata all'Avv. Lazzarini,	
	che aveva operato con la massima diligenza, dovendo, invece, rilevarsi la	
	colpevole inerzia dell'Ufficio detentore della fideiussione nel trasmetterla a	
	quello Legale e, comunque, nel monitorarne la scadenza.	
	Osservava, infine, che in ogni caso la validità della fideiussione è	

	attualmente <i>sub iudice</i> , pendendo innanzi al Giudice di Pace di Milano il	
	giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.11495/2024 ottenuto nei	
	confronti di Banco BPM.	
	All'odierna udienza il Pubblico Ministero ha contestato la fondatezza delle	
	eccezioni preliminari formulate dalle difese dei convenuti Bertolin e	
	Malgarotto, essendo pacifica in giurisprudenza la sussistenza del rapporto	
	di servizio e l'estensione della responsabilità in capo agli amministratori	
	delle società, rilevando da un lato la manifesta infondatezza della questione	
	di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del convenuto Bertolin e,	
	dall'altro, ribadendo la fondatezza delle deduzioni svolte in atto di	
	citazione. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle domande ivi	
	formulate.	
	Le difese dei convenuti hanno richiamato le deduzioni svolte in atti,	
	insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale.	
	All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. In via preliminare , va dichiarata la contumacia della società Chiosco di	
	Pluff di Bresin Fabio & C. s.n.c. in fallimento e di Bresin Fabio, non costituiti,	
	stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.	
	La notifica dell'atto di citazione, infatti, è avvenuta, quanto a Bresin Fabio,	
	nella sua residenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 24.4/7.5.2024 e,	
	quanto alla società Chiosco di Pluff, all'indirizzo pec del fallimento e a quello	
	del curatore fallimentare in data 19 aprile 2024, rispettivamente come da	
	CAN e attestazioni di consegna prodotte in atti.	
	2. In via ulteriormente preliminare va affermata la giurisdizione della Corte	

	dei conti, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto di servizio tra la società	
	Chiosco di Pluff (di cui il Bertolin, che ha sollevato l'eccezione, era	
	amministratore ed in tale veste ha sottoscritto la convenzione di cui infra) e	
	A.V.M. s.p.a. in forza della convenzione stipulata, in nome e per conto di	
	quest'ultima, da V.e.l.a. s.p.a. in data 11 luglio 2017, ai sensi della quale alla	
	società Chiosco di Pluff è stato conferito (art. 2) <i>"il mandato di compiere, <u>in</u></i>	
	<i><u>nome e per conto di AVM</u> le attività di vendita dei Titoli (...)"</i> di viaggio in	
	relazione al servizio (pubblico) di trasporto pubblico locale di cui AVM s.p.a.,	
	società <i>in house providing</i> del Comune di Venezia, era affidataria (premessa	
	n. 2 della convenzione, allegata a doc.3 Procura).	
	<i>"Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez.</i>	
	<i>Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871;</i>	
	<i>Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n.</i>	
	<i>3100), infatti, in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste</i>	
	<i>il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della</i>	
	<i>controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato</i>	
	<i>esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con</i>	
	<i>le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece,</i>	
	<i>inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è</i>	
	<i>irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in</i>	
	<i>un rapporto di concessione amministrativa, in un contratto e perfino</i>	
	<i>manca del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli</i>	
	<i>schemi generali previsti e disciplinati dalla legge."</i> (Cass. Civ., SS.UU., ord. n.	
	15893/2022).	
	Non vi è dubbio che tali presupposti ricorrano nel caso in esame, avendo la	

	Chiosco di Pluff svolto un servizio funzionale alla (ed incardinato	
	nell'organizzazione della) gestione del servizio di trasporto pubblico locale	
	da parte di AVM s.p.a..	
	3. Quanto, poi, alla eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal	
	convenuto Bertolin invocando il <i>beneficium excussionis ex art 2304 c.c.</i> , il	
	Collegio ritiene che la stessa sia infondata.	
	Contrariamente a quanto dedotto dal Bertolin, infatti, non vi sono dubbi	
	circa il fatto che questi sia stato tratto a giudizio in ragione della	
	consapevole condotta tenuta, quale amministratore della società (pag. 10	
	atto citazione), in relazione all' (in)adempimento dell'obbligo di	
	riversamento correlato alla vendita dei titoli di viaggio di A.V.M. s.p.a. e,	
	quindi, <i>iure proprio</i> e non in quanto socio illimitatamente responsabile	
	verso terzi per le obbligazioni sociali.	
	Detta qualità ha trovato riscontro nella visura camerale storica in atti	
	(cfr.doc 18 allegato alla Relazione della Guardia di Finanza, doc.5 Procura),	
	da cui risulta che il Bertolin ha rivestito la qualità di amministratore della	
	società fino al 11 maggio 2021 e che, da Statuto, <i>"l'Amministrazione</i>	
	<i>ordinaria e straordinaria della società spetta ai soci i quali sono investiti</i>	
	<i>della firma sociale e della rappresentanza della società di fronte ai terzi e in</i>	
	<i>giudizio in via congiunta tra loro per gli atti di straordinaria</i>	
	<i>amministrazione, ed in via disgiuntiva tra loro per gli atti di ordinaria</i>	
	<i>amministrazione"</i> .	
	In applicazione del consolidato principio per cui il dato fondante la	
	responsabilità amministrativa è costituito dall'illecito utilizzo di fondi	
	pubblici (cfr. Cass. SS.UU. 3 marzo 2010 n. 5019, ord.; 22 novembre 2010 n.	

23599, ord.; 9 gennaio 2013 n. 295)- di cui deve essere fatto uso “*non solo nelle ipotesi di sovvenzioni pubbliche ed inserimento di soggetti diversi dal beneficiario nella gestione effettiva dei relativi fondi, ma in tutti i casi in cui la distrazione di denaro pubblico avvenga per effetto di illeciti correlati all’alterazione del programma, ovvero delle finalità retrostanti qualsivoglia titolo di investitura del soggetto incardinato nell’apparato della Pubblica Amministrazione*”- vanno ricondotti a tale responsabilità non solo gli illeciti propri del soggetto titolare della gestione, ma anche di tutti coloro che a vario titolo in essa si ingeriscano (Sez. II App.n. 15/2021; nello stesso senso, più recentemente, Sez. I App. 393/2022, che richiama Cass. SS.UU. ord. n. 5019 del 2010).

Del resto, più in generale, anche la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “*interpretazioni restrittive delle disposizioni che fissano l’ambito della giurisdizione del giudice contabile appaiono tanto meno giustificabili quanto più siano suscettibili di risolversi nella restrizione del numero degli obbligati a risarcire il danno in definitiva provocato all’intera comunità, addirittura per scopi criminosi (così Cass., sez. un., n. 23332/2009)*” (Cass., SS.UU., n. 30786/2011, principio ribadito anche da Cass. SS.UU.n. 19891/2014). Ne consegue che la giurisdizione contabile si estende nei confronti di tutti quei soggetti i quali, con le proprie condotte, si sono resi responsabili del danno, per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (cfr. Cass. SS.UU., n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013) e, quindi, anche alle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato quelle giuridiche o,

comunque, i soggetti in rapporto con la pubblica amministrazione (in questo senso, Sez. Piemonte, 121/2022).

Ciò in quanto *“non è ragionevole supporre che l’amministratore non fosse a conoscenza del mancato riversamento di somme di ingente ammontare e la cui disponibilità, in termini di cassa, si verificava con carattere di continuità. Pertanto, egli si trovava investito di una posizione di garanzia, propria, come sottolineato dalla Procura generale, del contabile di fatto”* (Sez. II App. 562/2018).

4. Anche l’ulteriore eccezione preliminare, sollevata dal convenuto Bertolin, di inammissibilità dell’azione per violazione del principio del *ne bis in idem*, è infondata.

In applicazione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. III App. n. 156/2024) e della Corte di Cassazione va, infatti, rimarcata *“l'autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei Conti, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile ed i soggetti danneggiati e che l'amministrazione può promuovere anche nei confronti di terzi ad essa estranei, autori del danno, per farne valere la responsabilità anche solidale (Cass. Sez.Un. 20701/2013, cit.)”*. La Suprema Corte (Cass. civ SS.UU., n. 16722/2020) ha, inoltre, sottolineato come *“l'assoluta autonomia dei giudizi è stata consacrata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 104/1989, seguita dalla sentenza n. 1/2007”*, in quanto gli stessi si differenziano tra loro per presupposti, struttura, disciplina e funzione.

L'azione contabile e l'azione civile, cioè, *“restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass. Sez.Un. 3/2/1989, n. 664; Cass. Sez.Un. 4/1/2012, n. 11), declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività (Cass. Sez.Un. 22/12/2009, n. 27092)”*.

Ne consegue che *“la diversità di funzione e di presupposti delle due azioni esclude così che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem (Cass. Sez.Un. 27/8/2019, n. 21742; Cass. 20/12/2018, n. 32929; Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass. Sez.Un. 28/11/2013, n. 26582; Cass. 11/6/2007, n. 13662), anche alla stregua della recente giurisprudenza Cedu - a mente della quale il principio deve ritenersi violato solo ove l'ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Cedu 4/3/2014, Grande Stevens e altri c. Italia) (Cass. n. 14632/2015, cit.; Cass. Sez.Un., n. 21742/2019, cit.)”* (ibidem).

Il giudizio contabile e quello civile si svolgono, quindi, autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza, giustificata dalle diverse finalità perseguite: *“una eventuale eterogeneità della loro valutazione giuridica, nelle diverse sedi giurisdizionali, consegue alle differenti funzioni a queste assegnate dall'ordinamento giuridico di talchè non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem che presuppone ovviamente l'unicità della giurisdizione. Pertanto, si determina una eventuale preclusione all'esercizio dell'azione del p.m. contabile “solo quando con l'altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita” (Cass. Sez. Un.n.8927/2014), fermo restando che del recupero dell'indebito in via civile*

	<i>o amministrativa o in sede diversa da quella contabile deve tenersi conto</i>	
	<i>all'atto dell'esecuzione, salvo che non avvenga integralmente in pendenza</i>	
	<i>del giudizio con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di</i>	
	<i>interesse (ex plurimis, di questa Sezione di appello sentt. n.148 del 2023 cit.,</i>	
	<i>n.528/2022, n.208/2020)" (Sez. II App. n. 283/2023), condizione che nel</i>	
	<i>caso in esame non si è verificata.</i>	
	Ciò chiarito, la prospettata questione di legittimità costituzionale si profila	
	come manifestamente infondata.	
	5. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata nei termini che seguono.	
	5.1. Quanto alla responsabilità della società Chiosco di Pluff di Bresin Fabio	
	& C. s.n.c. in fallimento e dei suoi amministratori Bresin Fabio e Bertolin	
	Fabrizio, ritiene il Collegio che la stessa risulti provata nei suoi elementi	
	costitutivi.	
	Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non vi è contestazione in ordine al	
	fatto -ed è, comunque, documentalmente provato- che la società Chiosco di	
	Pluff (e, per essa, i suoi amministratori) fosse tenuta, in virtù di specifico	
	obbligo convenzionale (art. 9), a mettere a disposizione di V.e.l.a. s.p.a	
	(quale mandataria di A.V.M. s.p.a.) la provvista a copertura dei RID di	
	addebito che quest'ultima era preventivamente autorizzata ad emettere	
	periodicamente, in misura pari all'ammontare dei corrispettivi dei titoli	
	venduti nel periodo di riferimento (una decade), al netto delle provvigioni	
	riconosciute (in misura variabile dal 2 al 5% netto IVA) alla Chiosco.	
	Né è oggetto di contestazione la circostanza che la società Chiosco di Pluff	
	(e per essa, i suoi amministratori) abbia, in un arco temporale piuttosto	
	ampio (dal febbraio 2019 al marzo 2020), adempiuto solo parzialmente e,	

comunque, non tempestivamente, all'obbligo di riversamento, pur continuando a dare corso alla vendita dei titoli e, quindi, introitando somme che sono state indebitamente trattenute.

5.2. Da tale illecito comportamento è derivato in capo ad A.V.M. s.p.a. un danno, la cui misura deve essere individuata nella differenza tra gli importi che sono stati addebitati alla Chiosco sulla base del numero (e tipologia) dei titoli venduti e quelli effettivamente versati dalla Chiosco alla data di interruzione del rapporto convenzionale.

Tale criterio di quantificazione appare corretto e coerente con la disciplina del rapporto intercorso tra la Chiosco di Pluff e V.e.l.a. s.p.a. (quale mandataria di A.V.M. s.p.a.), anche in considerazione del fatto che, poiché la vendita dei titoli di viaggio avveniva in via esclusiva attraverso i terminali IMOB assegnati in dotazione (art. 6 convenzione) e poiché i dati relativi al loro utilizzo erano scaricabili da V.e.l.a. s.p.a., l'emissione dei RID avveniva mediante una semplice operazione matematica di scorporo dall'incasso lordo (calcolabile sulla base del numero e tipologia di titolo venduto ed emesso dal terminale) dell'IVA e del corrispettivo riconosciuto al venditore.

Il danno, quindi, corrisponde -con le precisazioni di cui *infra*- con il saldo del conto di mastro (della contabilità di V.e.l.a. s.p.a.) relativo alla Chiosco, acquisito dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini delegate ed allegato alla relazione (doc.2 DVD 161222, all. 5) e coincidente con le risultanze delle scritture contabili della Chiosco (come attestato dal Curatore fallimentare nella relazione ex art. 33 L.F., a pag. 7 ove si legge che il mancato incasso di euro 447.440,08 è "*riscontrabile anche nelle scritture contabili della fallita*" ed è quindi stato ammesso al passivo fallimentare).

	Correttamente il requirente, nel determinare l'esatto ammontare dal danno	
	contestato (euro 435.472,11), ha tenuto conto di quanto già recuperato in	
	sede esecutiva (euro 1.967,97) e di quanto già spontaneamente versato dal	
	Bertolin (euro 10.000,00).	
	Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato di avere in corso il	
	pagamento rateizzato di un'ulteriore somma (euro 5.000,00) che si è	
	impegnato a corrispondere, a titolo di risarcitorio, ad A.V.M. s.p.a.	
	nell'ambito del programma di messa alla prova, depositando	
	documentazione, non oggetto di contestazione, comprovante l'avvenuto	
	pagamento di euro 2.500,20, importo che, quindi, andrà ulteriormente	
	scomputato.	
	Il danno va, quindi, determinato in euro 432.971,91.	
	5.3. Ritiene il Collegio, inoltre, che la Procura regionale abbia fornito	
	adeguata prova anche della sussistenza dell'elemento soggettivo	
	contestato.	
	L'esame dell'apparato documentale agli atti, infatti, fa emergere la piena	
	consapevolezza in capo alla società, e per essa ai suoi due amministratori,	
	dell'esistenza dell'obbligo, inadempito, di versamento dei corrispettivi per	
	la cessione dei titoli di viaggio, al netto dell'aggio riconosciuto.	
	Ciò emerge <i>per tabulas</i> non solo -ed evidentemente- dalla circostanza che	
	entrambi gli amministratori hanno sottoscritto la convenzione del 2017, ma	
	anche dalle comunicazioni intercorse con la convenuta, sig.ra Malgarotto,	
	responsabile del COCRI, con l'impegno a provvedere al saldo del pregresso	
	non ancora versato (cfr. Sez. Veneto, n.114/2020).	
	Si sarebbe dovuto trattare, tipicamente, di una partita di giro: tanto	

incassato, tanto riversato (al netto del compenso dovuto), trattandosi, come è evidente, non di un ricavo dalla gestione (più precisamente, il solo compenso/aggio costituiva un ricavo), ma di somme incassate per conto di terzi (AVM s.p.a.) che non avrebbero mai potuto entrare nella libera disponibilità della società se non per essere messe a disposizione per il prelievo tramite RID da parte di AVM.

La società (e per essa i suoi amministratori), ciò nonostante, ha trattenuto indebitamente le somme incassate: tale comportamento va senz'altro, quindi, imputato a titolo di dolo ai convenuti, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dagli stessi, della piena consapevolezza della doverosità del riversamento e, parallelamente, della violazione del medesimo obbligo nonchè del reiterato disattendere le sollecitazioni di pagamento (cfr. sul punto, *ex multis*, Sez. Veneto n. 160/2021; id. n. 175/21; Sez. Campania n. 172/2020; Sez. Puglia n. 206/2020; Sez. Lazio n. 655/21; Sez. Emilia Romagna n. 28/2022 e n. 112/2019; Sez. Il App. n. 64/2020; Sez. Lombardia n. 298/2019).

5.4. Va, infine, evidenziato che il complesso delle condotte posto in essere intenzionalmente dagli (ex) amministratori oggi convenuti in giudizio (che hanno amministrato senza soluzione di continuità la società fino al momento del recesso dalla Convenzione) e concretatosi nel mancato riversamento degli incassi, ha evidenziato la rilevanza causale diretta del comportamento dei convenuti rispetto all'ingente danno patrimoniale subito da A. V. M. s.p.a., quale conseguenza immediata e diretta da parte della Chiosco e dei suoi amministratori della violazione degli obblighi di servizio che non trova, sulla base degli atti di causa, giustificazione alcuna.

Peraltro, nella fattispecie in esame risulta pacifico che il mancato riversamento delle somme incassate per conto della A.V.M. s.p.a. non è dipeso da causa di forza maggiore o da un presunto quanto inesistente stato di necessità: nell'ipotesi -qui tuttavia non certo ricorrente- di una corretta gestione le somme riscosse avrebbero dovuto meramente transitare sul conto (a ciò espressamente dedicato) della società Chiosco di Pluff e da tali somme gli amministratori della società non avrebbero potuto -e men che meno dovuto- attingere per impieghi diversi dall'adempimento dell'obbligo di riversamento, unico consentito dalla convenzione (e dalla legge).

5.5.La responsabilità per il danno da mancata entrata subito da A.V.M. s.p.a. in conseguenza dell'omesso riversamento (al netto dell'aggio) delle somme introitate a titolo di corrispettivo per la vendita, in nome e per conto di A.V.M. s.p.a., dei titoli di viaggio deve, quindi, essere ascritta alla società Chiosco di Pluff di Bresin Fabio & C. s.n.c. ora in Fallimento, nonché, in solido, ai convenuti Bresin Fabio e Bertolin Fabrizio nella loro qualità di amministratori della medesima società nel periodo in cui si è determinato il danno contestato.

Al riguardo va richiamata la citata sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale d'Appello n. 15/2021 la quale ha affermato: *“Anche nell'ordinamento codicistico, alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art.2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art.2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi*

(art.2476, comma7, c.c.). In altri termini, la sussistenza di un'obbligazione sociale non esclude, ma si aggiunge all'obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società, con conseguente rafforzamento della tutela erariale.” (ex multis, Sez. Piemonte n. 19/2019, Sez. Sicilia n. 326/2020; Sez. Emilia Romagna n. 239/2021).

Va ribadito, quindi, che “la responsabilità del danno erariale va ascritta, oltre che alle società percipienti, anche, con vincolo solidale, alle persone fisiche che le hanno rispettivamente rappresentate o amministrate, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A. (cfr. Sezione Lazio, sent. n. 175/2021)” (Sez. Piemonte, n. 97/2022, ex multis, recentemente, Sez. Puglia n. 1115/21). Per tali motivazioni, dunque, i convenuti sono chiamati a rispondere direttamente del danno derivante dalla loro condotta in applicazione -mutatis mutandis- del consolidato orientamento per cui “l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiarla del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione” (Cass. SS.UU. ord. n. 5019/2010).

Non può rilevare, al fine di escludere o comunque ridurre -quantomeno in questa sede- la responsabilità ascritta al convenuto Bertolin, la circostanza,

da quest'ultimo dedotta, circa la mancanza di poteri gestori a lui riferibili in quanto asseritamente esercitati esclusivamente dal solo sig. Bresin: al di là dell'esistenza, in atti, di prova contraria (e, precisamente, di corrispondenza in punto di insoluti), non risulta, tuttavia, che il sig. Bertolin abbia mai espresso formalmente la propria contrarietà rispetto alle decisioni di gestione che hanno determinato la illecita distrazione delle somme introitate.

L'affermata, ma comunque non provata, preponderanza del sig. Bresin nei fatti di gestione oggetto di giudizio non consentirebbe, in ogni caso, di escludere la sussistenza della contestata responsabilità in capo anche al sig. Bertolin il quale – come amministratore della società – era comunque tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con la convenzione potendosi sottrarre ad essi o rinunciando alla carica o, ricorrendone i presupposti, con il ricorso ai mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento.

Il convenuto, invece, ha mantenuto la propria carica di amministratore fino al maggio del 2021, ben oltre la sospensione della convenzione (marzo 2020), assumendosi, quindi, la responsabilità conseguente ai fatti di gestione di cui è causa.

5.6.Le considerazioni sopra svolte escludono, inoltre, la possibilità per il Collegio di far uso del potere riduttivo invocato dal convenuto Bertolin, trattandosi di istituto la cui applicazione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio aderisce, è preclusa in caso di responsabilità riconosciuta a titolo di dolo (recentemente *ex multis*, Sez. App. Sicilia n. 48/2022: *“La sussistenza del profilo doloso dell'agire esclude, infatti, in nuce l'esercizio del potere riduttivo esercitabile dal Giudice contabile in ragione*

della presenza di particolari circostanze che - indipendentemente dalla natura soggettiva o oggettiva da cui sono connotate – possono concorrere ad attenuare la responsabilità del convenuto, e che non possono rilevare laddove l’agire in danno sia coscientemente voluto. Né, peraltro, sussiste alcun obbligo di motivazione ove il giudicante non ritenga di esercitare il potere riduttivo, obbligo sussistente solo quando il Collegio ritenga di fare uso di tale potere e rideterminare in melius per il convenuto l’importo del danno da risarcire”. Nello stesso senso, anche Sez. I d’App. n. 370/2018; Sez. II d’App. n. 263/2017 e n.522/2017).

5.7. Deve, inoltre, affermarsi la responsabilità della convenuta Malgarotto, responsabile del COCRI (Contabilità clienti e ricavi, afferente alla Direzione Amministrativa), ufficio al quale era demandata l’attività di emissione, registrazione e gestione delle fatture elettroniche XML provenienti dal sistema TELEMACO (attraverso il quale erano gestiti i flussi dei terminali IMOB), ossia quelle relative ai servizi di trasporto pubblico locale e di mobilità privata per biglietti, soste occasionali o abbonamenti richieste in biglietteria o comunque correlate ai corrispettivi di vendita, sia nella contabilità clienti che nella contabilità fornitori di AVM, ACTV e VELA, come risulta dall’ordine di servizio n. 39/2018, prodotto in atti.

In tale veste, la stessa era tenuta ad assicurare *“la rendicontazione e il controllo dei proventi e i rapporti con le società incaricate delle vendite”*.

Non è oggetto di contestazione la circostanza, obiettiva e documentalmente emergente dalle allegazioni in atti, del mancato rispetto da parte della Chiosco di Pluff degli obblighi convenzionali fin dal gennaio 2018: da tale periodo e fino al marzo 2019, la società ha sistematicamente

	ritardato il riversamento degli incassi, non mettendo tempestivamente a	
	disposizione la somma a copertura dei RID e provvedendo al relativo	
	pagamento in tempi successivi e a mezzo di bonifico bancario.	
	La convenuta, con la quale il sig. Bresin era in costante contatto (come	
	emerge dall'intenso scambio di mail intercorso e prodotto in atti) ha, a sua	
	volta, sistematicamente avallato tale prassi, accordando proroghe nei	
	pagamenti di settimane e mesi, pur essendo i relativi importi assai	
	significativi (mediamente, oltre 70.000 euro a RID).	
	A partire, poi, dal 12 marzo 2019 si è verificata una lunga serie di mancati	
	pagamenti tanto che, nel mese di settembre 2019, l'ammontare	
	dell'esposizione della Chiosco di Pluff nei confronti di A.V.M. s.p.a.	
	ammontava alla significativa cifra di 1.413.435,73 euro, senza che in alcun	
	modo la convenuta, ben consapevole della situazione, ponesse in essere	
	alcuna attività a tutela del patrimonio aziendale, né ritenesse necessario	
	informare i superiori uffici della Direzione Amministrativa affinché la grave	
	situazione fosse oggetto di valutazione al fine di assumere le conseguenti,	
	necessarie od anche solo opportune, decisioni a tutela del patrimonio	
	aziendale.	
	La sig.ra Claudia Bertolin, impiegata presso il COCRI, inoltre, ha dichiarato a	
	S.I.T. che la sig.ra Malgarotto era costantemente e tempestivamente	
	avvisata degli insoluti della Chiosco (comunque registrati in un file <i>excel</i> /	
	condiviso) e che la medesima non aveva dato alcuna autorizzazione ad	
	attivare l'unità operativa del magazzino per la sospensione dei terminali	
	(all.9 Procura).	
	5.8. Appare evidente, allora, il palese contrasto della condotta della sig.ra	

	Malgarotto con gli obblighi di servizio, anche a prescindere dalla contestata	
	esistenza di una prassi applicativa della convenzione che prevedesse la	
	sospensione dei terminali al primo insoluto e l'interruzione definitiva al	
	terzo, dal momento che:	
	a) La Chiosco di Pluff era una società con un giro d'affari modesto, a	
	conduzione diretta prevalentemente dei soci e di loro familiari e,	
	peraltro, scarsamente patrimonializzata: un'esposizione debitoria di	
	quasi 1,5 mln di euro costituiva, se non un chiaro indice,	
	quantomeno un serio campanello d'allarme circa l'incapacità della	
	società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e, quindi,	
	del profilarsi dello stato di insolvenza, se non addirittura di una	
	dolosa sottrazione degli incassi al fine di procurarsi un indebito	
	profitto penalmente rilevante;	
	b) La fideiussione prestata dalla società era di modestissimo importo	
	(euro 3.000,00) e, pertanto, consentire alla Chiosco di mandare	
	insoluti RID per importi di gran lunga superiori alla garanzia prestata	
	e per un arco di tempo molto ampio non corrispondeva certo a	
	canoni di efficiente e prudente gestione (o, per seguire	
	l'impostazione difensiva, di corretto uso dell'asserito margine di	
	discrezionalità lasciato in punto <i>de quo</i> dalla convenzione);	
	c) La società aveva già sistematicamente (ed impunemente) ritardato i	
	pagamenti per oltre un anno, accampando le più varie scuse (come	
	di dirà meglio <i>infra</i>), prima di sospenderli nei successivi sei mesi	
	(fino al settembre 2019).	
	La sig.ra Malgarotto ha, quindi, esposto A.V.M. ad un elevatissimo rischio di	

perdita degli incassi in maniera del tutto ingiustificata, consentendo ai convenuti di appropriarsi, distraendole dal legittimo fine del riversamento, di somme che non avrebbero mai potuto, e dovuto, entrare nel patrimonio della società e men che meno dei soci, dovendo invece essere immediatamente messe a disposizione del soggetto in nome e per conto del quale erano state incassate, dal momento che alcuna norma o anche solo previsione contrattuale ne consentiva il lecito trattenimento oltre il termine previsto per il riversamento.

Dalla lettura della corrispondenza mail intercorsa tra il sig. Bresin e la sig.ra Malgarotto (doc. 8, all. J, doc.5, dvd140922) emerge, invece, che il primo ha chiesto a quest'ultima -ed ottenuto- a più riprese continue dilazioni di pagamento in attesa di ottenere asseriti "affidamenti bancari" o "finanziamenti" che, a suo dire, avrebbero fornito alla società la liquidità necessaria per ripianare l'esposizione debitoria.

Dunque, la società e per essa il suo amministratore, aveva riconosciuto espressamente, da un lato, l'avvenuta, illecita, ingiustificata e mai interrotta distrazione degli incassi (i terminali, infatti, non erano sospesi e la Chiosco non ha mai smesso di vendere i titoli TPL) e, dall'altro, l'incapacità di produrre con l'attività propria ricavi tali da consentire il ripianamento del debito pregresso.

Non solo. In una mail, indirizzata alla Malgarotto, del 29 ottobre 2019 il Bresin ha dichiarato che, al fine di procurarsi liquidità, avrebbe a breve venduto al fratello "una delle tre edicole", con ciò quindi, diminuendo la garanzia patrimoniale generale della società (che in tal modo avrebbe, infatti, perso un ramo d'azienda produttivo) e, comunque, la capacità

reddituale di quest'ultima.

Non sembra quindi possibile, alla luce di tali elementi, condividere la tesi difensiva di un utilizzo accorto e lungimirante da parte della convenuta della discrezionalità (asseritamente) prevista dalla convenzione in caso di insoluti, discrezionalità ritenuta addirittura insindacabile nel merito ex art. 1, comma 1, Legge n. 20/1994.

A tale ultimo proposito, va definitivamente chiarito che *“le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex plurimis n. 1378/2006, n. 5490/2014) hanno posto il principio secondo cui l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge che regola l'attività amministrativa. Il giudice contabile non viola, dunque, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di conformità delle condotte di dipendenti o amministratori pubblici rispetto ai parametri normativi di efficienza, efficacia e legalità, che trovano fondamento in primis nell'art.97 Cost. (ex multis, Corte dei conti, Sez. II app. n. 637/2017; n. 85/2019, n.149/2020; Sez. I app. n.469/2022; Sez. III app. n.105/2019)”* (Sez. II App. n. 15/24; nello stesso senso, recentemente, anche Sez. I App. n. 222/2022, secondo cui l'insindacabilità investe solo il c.d. “merito amministrativo”, ma non la conformità a legge delle scelte o delle condotte, anche alla luce dell'esistenza del limite esterno di economicità di cui allo stesso art. 1, l.20/94).

Venendo all'individuazione dell'ampiezza dei compiti -e delle connesse responsabilità- della sig.ra Lucia Malgarotto, va considerato che la stessa,

come da organigramma nel periodo di riferimento (doc. 4, all. 5, DVD 161222) era responsabile del COCRI, rivestiva un ruolo direttivo, ma comunque subordinato ad altri, essendo l'ufficio incardinato nella più ampia struttura "Direzione amministrativa", di cui era Responsabile il Dr. Emanuele Filippi, al quale la stessa rispondeva. Ed infatti nell'organigramma veniva specificato che spettava alla sig.ra Malgarotto *"la responsabilità di curare la gestione e il coordinamento delle attività relative alla rendicontazione, contabilizzazione e controllo degli incassi sulla base delle politiche aziendali, degli obiettivi e delle direttive assegnati."*

Il dr. Filippi, poi, in sede di audizione (all. 17, relaz. Guardia di Finanza, doc.5 Procura) ha specificato di aver avuto con la sig.ra Malgarotto -che pure era dotata, in quanto "quadro direttivo", di un certo grado di autonomia e responsabilità- *"interlocuzioni quotidiane su vari problemi che si presentavano"* e sui quali la stessa relazionava, *"ad esempio relativi ad un certo cliente che non pagava, ad un bigliettaio che faceva un grosso ammanco o all'implementazione di nuovi canali di vendita"*.

Non solo. Lo stesso dr. Filippi, confermando che *"prima del 2021, esisteva una prassi consolidata nota a tutti e prevista nella convenzione di vendita per la quale, in caso di insoluto, il terminale di vendita del concessionario insolvente doveva venire bloccato senza discrezionalità alcuna"* (e precisando, inoltre, che *"in concreto il COCRI che rilevava l'insoluto doveva richiedere al magazzino la chiusura del terminale che aveva effetto dal giorno successivo"*), ha specificato che *"tale prassi, che costituiva di fatto un'istruzione operativa tassativa, non richiedeva né una mia autorizzazione né una notificazione"*.

Faceva al riguardo presente: “ Il terminale doveva rimanere chiuso fino al pagamento. In caso di successivi insoluti si doveva ripetere la stessa procedura. Di massima per gli insoluti successivi, avevo dato disposizioni che al secondo insoluto dovesse essere mandata una messa in mora formale e che al terzo insoluto fosse fatta una proposta formale all'ufficio commerciale di risoluzione del contratto. Se, invece, il concessionario fosse rimasto inadempiente si sarebbe dovuto procedere alla risoluzione del contratto su iniziativa dell'ufficio commerciale. Anche questa prassi era preesistente al mio arrivo in AVM”.

L'esistenza (e l'origine) di tale, consolidato, *modus operandi* è stata confermata, inoltre, dal sig. Mauro Daltin, dipendente addetto al COCRI, il quale ne ha affermato, tra l'altro, anche la formalizzazione in una mail (all.11, relaz. Guardia di Finanza, doc.5 Procura: “La procedura per la chiusura dei terminali è stata concertata nel corso di una riunione tenutasi, se non ricordo male, nel 2014, tra la PARISI, PALMA e Giovanni SANTORO, che all'epoca non ricordo in quale ufficio fosse, ma credo facesse le veci di SENO. A questa riunione abbiamo partecipato anche io e PASQUALI. La procedura è stata formalizzata in una mail, che mi riservo di esibire, che prevedeva che, quando si verificava un insoluto, anche di importi minimi, io dovevo procedere alla chiusura del terminale del concessionario. In concreto dovevo mandare una mail a SAMBO Romeo, responsabile del magazzino, che da remoto doveva bloccare il terminale, la mail doveva essere mandata per conoscenza al capo ufficio COCRI, al responsabile delle vendite indirette, Gian Enrico PALMA, e ad altro personale del suo ufficio quali Tamara MARCETA e Alessandro DALLE CARBONARE. Nella prassi evitavo di chiedere

la chiusura del terminale se l'ufficio commerciale mi diceva di aspettare e mi trasmetteva la contabile del bonifico del concessionario entro la giornata. Ciò è capitato più di qualche volta. Inoltre, la procedura concordata nel corso della suddetta riunione prevedeva che al terzo insoluto, anche se gli insoluti precedenti erano stati pagati, si effettuasse la chiusura definitiva del terminale e, quindi, la risoluzione del contratto di cui si occupava l'ufficio legale a seguito di nostra segnalazione documentata anche al fine dell'escussione della fideiussione").

Ciò trovava ulteriore riscontro nelle dichiarazioni della sig.ra Chiara Bertolin, anch'essa addetta al COCRI (*"Sono addetta alla rendicontazione dei concessionari di vendita: in particolare sono incaricata di verificare i RID insoluti. Secondo la procedura seguita in questi casi quando viene rilevato l'insoluto provvedo senza ritardo alla comunicazione finalizzata a bloccare il terminale di vendita"*: audizione 24.9.2020, All. L, iii, n. 13, doc.5, AN1, Procura) e di dipendenti addetti ad altri uffici quali Gian Enrico Palma e Tamara Marceta (cfr. verbali di SIT all. a doc. 5 Procura).

Orbene, di tale procedura la sig.ra Malgarotto -in qualità di responsabile del COCRI già da diversi anni all'epoca dei fatti (dal 2016, precisamente)- era certamente a conoscenza, tanto da aver avvocato a sé, in deroga, la gestione diretta degli insoluti della Chiosco, come emerge dalle dichiarazioni rese dall'impiegata del COCRI, Chiara Bertolin, che se ne occupava.

Quest'ultima, in sede di audizione del 24.9.2020, ha inoltre dichiarato: *"Mi viene chiesto di specificare cosa è avvenuto nei numerosi episodi di RID insoluti a carico del "Chiosco di Piuff": a tal proposito preciso che la*

responsabile Malgarotto, sin dai primi episodi, mi ha dato indicazione espresse di non bloccare il terminale, assicurandomi che del caso si sarebbe occupata direttamente lei stessa. Nel corso del tempo ho segnalato più volte a Malgarotto i ripetuti insoluti di "Chiosco di Pluff, sia a voce sia con mail, ma la stessa mi rassicurava dicendomi che avrebbe provveduto personalmente a contattare il concessionario. All'inizio di marzo di quest'anno ho ricevuto per la prima volta da Malgarotto l'indicazione di chiudere il terminale di vendita, alla quale ho dato corso con mail in data 10 marzo 2020".

Anche la d.ssa Barbacane – in sede di audizione del 24 settembre 2020 nell'ambito del procedimento disciplinare a carico della sig.ra Malgarotto - riferiva testualmente il contenuto di una mail del 5 aprile 2019 inviatale dalla convenuta la quale, proprio in riferimento all'ingente esposizione debitoria della Chiosco -a suo dire- in corso di rientro, affermava - contraddittoriamente rispetto al proprio operato - :"Tieni conto che se un rivenditore non paga gli viene chiusa la macchinetta e quindi non può più vendere".

Ed è la stessa Malgarotto che, in sede disciplinare, nel corso dell'audizione del 5.10.2020 riconosce che "di prassi, dopo il primo insoluto, i miei uffici dispongono la chiusura delle vendite del concessionario fino a quando il medesimo non salda il proprio debito e questo può accadere più volte (intendo con ciò, apertura e chiusura delle vendite".

Diversamente da quanto dedotto nelle difese della convenuta, tale procedura (che, in quanto formalizzata in una mail, era ben più che una mera prassi, ma una vera e propria istruzione procedurale vincolante -

come, peraltro, ribadito dal Responsabile della Direzione Amministrativa, dr. Filippi-) non è affatto contrastante con i contenuti obbligatori della convenzione sottoscritta dalla Chiosco che, anzi, ne costituiscono un sostanziale recepimento.

L'art. 9, ult. comma, della convenzione prevede, infatti, che *“qualora il Concessionario non adempia regolarmente o tempestivamente alle suddette obbligazioni, AVM spa, oltre a quanto previsto nel successivo art. 14 (risoluzione), si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disattivare provvisoriamente il collegamento con il terminale IMOB, sino all'accertamento dell'avvenuto pagamento”* e il successivo art. 14 che *“(…) Vela potrà altresì risolvere la convenzione, con effetto immediato ex art. 1456 c.c., nelle seguenti circostanze: (...) per inadempimento del Concessionario alle obbligazioni di cui all' (....) art. 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), (...) della presente convenzione”*.

Dunque, il preteso (ampio) margine di discrezionalità previsto dalla convenzione poteva essere qualificato come “insindacabile” unicamente nella prospettiva del concessionario, che, infatti, rinunciava contrattualmente a qualunque eccezione e/o contestazione in merito all'utilizzo della facoltà di sospensione e di recesso unilaterale per inadempimento (tanto che la relativa clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.).

Ciò, tuttavia, non esclude affatto (né lo preclude) che il concedente (Ve.La./A.V.M.), nel proprio interesse, nell'ambito dell'organizzazione dei propri uffici e nella determinazione delle procedure gestionali interne, potesse stabilire tempi e modi di esercizio di quelle facoltà da parte dei

	propri dipendenti -tra i quali erano ripartite le funzioni della fase esecutiva	
	della convenzione-, sulla base di valutazioni di economicità, efficacia ed	
	efficienza della gestione dei rapporti con i concessionari (come si ricorderà,	
	la procedura era stata oggetto di concertazione tra i responsabili dei diversi	
	uffici coinvolti, Vendite indirette e COCRI) e ciò anche al fine, non certo	
	estraneo a società (<i>in house</i>) affidatarie di un servizio pubblico quali Ve.la e	
	A.V.M., di garantire, da un lato, un trattamento uniforme e perequato tra	
	questi ultimi e, dall'altro, il tempestivo e regolare riversamento della tariffa	
	introitata, evitando la formazione di crediti insoluti di rilevante ammontare	
	(anche in considerazione dell'alea e dei costi di recupero).	
	Ma anche a voler concedere che nella gestione dei rapporti con i	
	concessionari inadempienti residuasse in capo al COCRI (e, quindi, alla sua	
	Responsabile) un margine di valutazione "discrezionale" del caso singolo e,	
	quindi, di situazioni eccezionali e/o coinvolgenti una pluralità di interessi da	
	comparare (come, ad esempio, quello di garantire comunque la presenza di	
	rivenditori in un'area priva di biglietteria di Ve.La.), appare evidente che la	
	disapplicazione della prassi (<i>rectius</i> , delle istruzioni) non poteva essere <i>ab</i>	
	<i>soluta</i> da motivate ragioni e circostanze, obiettivamente rilevabili e	
	documentate, da ponderarsi nell'unica prospettiva ammissibile, quella	
	dell'interesse pubblico al fine, prioritariamente, di garantire l'effettività	
	dell'introito della tariffa (appunto, i titoli di viaggio) versata dagli utenti del	
	servizio di trasporto pubblico locale.	
	Nulla di tutto ciò si rinviene nel caso in esame, in cui, proprio in ragione	
	dell'elevato volume di vendita della Chiosco (nel 2019 pari a 2.976.447,10	
	euro, con una media mensile di circa 250.000 euro), il controllo sulla	

tempestività e regolarità dei pagamenti avrebbe dovuto essere non solo (e non tanto) continuo, ma soprattutto caratterizzato da un elevato livello di attenzione in rapporto ai continui ritardi, alle ripetute richieste di dilazione e alle (meramente) prospettate iniezioni di liquidità con il ricorso all'indebitamento bancario (o, peggio ancora, con lo spoglio di beni aziendali).

E ciò anche in considerazione del fatto che, in ipotesi, l'escussione della garanzia prestata dalla Chiosco (euro 3.000,00) non avrebbe neppure coperto il mancato riversamento delle somme mediamente incassate in una (sola) decade, circostanza che contribuiva, unitamente alla ridotta garanzia patrimoniale della società, ad aumentare esponenzialmente l'alea del recupero del credito in caso di insoluto.

Alla luce del complesso di tali circostanze appare evidente che ogni decisione relativa al progressivo incremento della esposizione debitoria della Chiosco, che aveva significativi riflessi (cfr. dichiarazioni rese a SIT dalla Responsabile della funzione finanza di A.V.M., d.ssa Barbacane) anche sulla gestione dei flussi di cassa e sullo svolgimento di altre funzioni aziendali, eccedeva l'ambito di autonomia decisionale della Malgarotto quale responsabile del COCRI.

La misura ed il rilievo, anche sul piano finanziario, degli insoluti della Chiosco avrebbe, invece, richiesto il coinvolgimento della Direzione amministrativa da cui il COCRI dipendeva direttamente e riceveva disposizioni e direttive. Tale struttura deputata a sovrintendere alla

"corretta impostazione e tenuta degli adempimenti contabili del gruppo, alla predisposizione dei bilanci societari e dei consolidati, alla cura degli

	<i>adempimenti fiscali e dei pagamenti”</i> nonchè alla gestione della contabilità	
	clienti e fornitori <i>a presidio del ciclo passivo aziendale</i> , avrebbe dovuto	
	essere tempestivamente interessata della situazione debitoria della società	
	Chiosco nell’ambito della più generale competenza di <i>“rendicontazione e</i>	
	<i>controllo dei proventi e dei rapporti con le società incaricate delle vendite”</i>	
	(così nell’organigramma).	
	5.9. Sotto il profilo soggettivo le condotte tenute dalla sig.ra Malgarotto	
	appaiono senz’altro connotate da dolo.	
	Dal compendio documentale in atti emerge incontestabilmente,	
	innanzitutto, che la Malgarotto era pienamente consapevole della gravità	
	della situazione debitoria della Chiosco, avendo l’accesso ad un file <i>excel</i> /	
	condiviso denominato “db concessionari” in cui, a cura di una dipendente	
	del COCRI (Claudia Bertolin), venivano registrati tutti i RID insoluti	
	comunicati dalla banca (Cfr. dichiarazioni rese dalla stessa Bertolin e	
	confermate, previo giuramento, in qualità di teste nel giudizio di	
	impugnazione del licenziamento della Malgarotto: doc. iv, lett. L, AN1 DVD	
	140922, doc.5 Procura) ed intrattenendo rapporti diretti (ed esclusivi) con	
	gli amministratori della società.	
	Il <i>database</i> utilizzato dall’ufficio consentiva alla convenuta l’immediata ed	
	esatta (oltre che costantemente aggiornata) cognizione dell’ammontare	
	degli insoluti, circostanza che ha trovato numerose conferme nelle	
	dichiarazioni rese da altri dipendenti con i quali la convenuta Malgarotto	
	aveva avuto modo di interloquire in merito alla posizione della Chiosco (cfr.	
	dichiarazioni di Tamara Marceta, anche queste confermate in sede	
	testimoniale, nonché degli altri dipendenti dell’ufficio vendite indirette) e,	

	conseguentemente, aveva la piena consapevolezza del <i>deficit</i> di liquidità	
	che ne derivava in capo ad A.V.M. e di cui avrebbe avuto riferire ai	
	superiori.	
	Ciò tuttavia essa, per propria stessa ammissione, ha deliberatamente	
	omesso di fare fino a quando non è stata richiesta di relazionare al dr.	
	Filippi, al quale peraltro ha fornito una non corretta rappresentazione	
	dell'ammontare del debito al fine di minimizzare la propria responsabilità e	
	ciò ripetutamente, fino a quando lo stesso dr. Filippi, ricostruita la reale	
	situazione, ne ha chiesto ragione.	
	La giustificazione addotta dalla sig.ra Malgarotto (secondo la quale l'errore	
	nel dato dell'esposizione debitoria della Chiosco sarebbe derivato da	
	imperfezioni del gestionale in uso all'ufficio) è, tuttavia, smentita sia	
	dall'esistenza del predetto <i>database</i> implementato manualmente dalla	
	sig.ra Bertolin, sia perché la stessa (cfr. relazione A.V.M. 14.09.2022, all.	
	AN1 a doc. 5 Procura) curava fin dal 2015 l'inserimento degli insoluti anche	
	nel sistema TELEMACO (cfr. dichiarazioni Daltin) il quale consentiva in	
	tempo reale l'estrazione di un documento analitico (cfr. "scheda rivendita	
	Pluff", all. I, AN1, doc. 5 Procura) della situazione contabile di ciascun	
	concessionario riportante anche i RID insoluti (peraltro, di facile ed	
	immediato utilizzo, come confermato sia dal dr. Filippi in sede di audizione).	
	La Malgarotto, inoltre, era in possesso di una professionalità specifica in	
	ambito informatico, avendo ricoperto in precedenza e fino al 2016 l'incarico	
	di "responsabile degli applicativi software" all'interno della Direzione	
	informatica (cfr. ASI Malgarotto del 5.10.2021, all.9 a doc. 3, cartella	
	1415_21, doc.5 Procura).	

L'intenzionalità delle condotte della convenuta è comprovata, poi, anche dalle direttive da questa impartite al personale dell'ufficio affinché non si desse corso alla "prassi" di sospensione, dapprima, e di chiusura, poi, dei terminali, avocando espressamente a sé la gestione del rapporto con il concessionario, nonché dall'omissione della segnalazione alla competente Direzione Amministrativa del progressivo aggravarsi della situazione degli insoluti, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe compromesso la gestione del *cash flow* di A.V.M. (e, quindi, anche le connesse attività di gestione dei pagamenti).

Né può rilevare, al fine di escludere detta intenzionalità, l'argomentazione difensiva secondo cui la convenuta non avrebbe avuto alcun interesse a favorire la società Chiosco, poiché, sul piano obiettivo, ciò è, in concreto, quanto è avvenuto, con consapevole, proporzionale, pregiudizio di quello di A.V.M. s.p.a. che essa aveva, invece, il dovere di tutelare.

5.10. Appare, dunque, evidente la rilevanza (con)causale delle condotte tenute dalla convenuta Malgarotto nella produzione del danno, la quale non solo ha impedito l'applicazione della prassi di sospensione dei terminali (consentendo alla Chiosco di protrarre per due anni la vendita di biglietti pur a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di riversamento), ma ha ostacolato la rilevazione degli insoluti e del loro progressivo aumento.

Tale comportamento ha determinato, infatti, il maturare di un più che significativo livello di esposizione debitoria che, diversamente, non si sarebbe potuto verificare se i terminali fossero stati tempestivamente sospesi (in tal caso, al più, sarebbero andati insoluti i RID di una/due decadi, anche tenendo conto dei tempi tecnici di rilevazione e di comunicazione al

	magazzino della sospensione: cfr. nota AVM 14.09.22) ed ha consentito alla	
	Chiosco di introitare ed appropriarsi (seppur parzialmente) dei proventi	
	delle vendite in danno di A.V.M. s.p.a..	
	5.11. Accertata, dunque, la responsabilità in capo tanto alla Chiosco di Pluff	
	di Bresin Fabio & c. s.n.c. e dei suoi amministratori Bresin Fabio e Bertolin	
	Fabrizio, quanto alla sig.ra Lucia Malgarotto, ritiene il Collegio che del	
	danno causato ad A.V.M. s.p.a., come sopra (cfr. punto 5.2) quantificato in	
	euro 432.971,91, debbano rispondere a titolo di dolo in solido fra loro la	
	società CHIOSCO di PLUFF di Bresin Fabio & C. s.n.c. in fallimento in persona	
	del curatore fallimentare Dr. Umberto Pavan, Bresin Fabio e Bertolin	
	Fabrizio fino alla concorrenza dell'80% e Malgarotto Lucia fino alla	
	concorrenza del 20% della somma sopra indicata e ciò in ragione dei diversi	
	apporti causali loro imputabili come più analiticamente descritti <i>supra</i> .	
	Ai fini del calcolo della misura del danno da imputarsi alla convenuta	
	Malgarotto, dalla base di calcolo non possono essere scomputati, come	
	richiesto dalla difesa, gli importi relativi a tre insoluti, maturati	
	successivamente alla richiesta di sospensione dei terminali, per euro	
	89.435,30.	
	Alla luce dei chiarimenti offerti, infatti, da A.V.M. in ordine alle tempistiche	
	di emissione dei RID, l'addebito in questione risulta relativo a somme	
	introitate nelle due decadi precedenti a ciascuno degli insoluti e, in ogni	
	caso -e necessariamente- nel periodo di utilizzo indebito dei terminali (cfr.	
	nota del 14.9.22: AN1 all. a doc.5 Procura: <i>"Gli addebiti avvengono alle</i>	
	<i>scadenze stabilite in accordo con i concessionari, ossia il giorno 9, il giorno</i>	
	<i>18 e il giorno 28 di ogni mese (salvi domeniche e festivi), rispettivamente per</i>	

la seconda decade del mese precedente, terza decade del mese precedente e prima decade del mese corrente. Tali scadenze sono calcolate considerando i tempi tecnici necessari alla gestione delle fasi della procedura per l'emissione dei RID, che richiedono almeno tre o quattro giorni lavorativi dal termine della decade per la predisposizione delle richieste di addebito e un periodo di quattordici giorni intercorrenti tra l'invio della richiesta di addebito e l'addebito effettivo. Tale periodo di quattordici giorni è concordato con la banca per consentire al sistema bancario l'elaborazione dei flussi ed è considerato necessario per il rispetto del termine per l'invio della prenotifica al debitore secondo la normativa interbancaria").

6. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, formulata nei confronti dell'Avv. Claudia Lazzarini per la tardiva escussione della fideiussione prestata dalla società Chiosco, che non avrebbe consentito ad A.V.M. s.p.a. di introitare la, seppur ridotta, somma di euro 3.000,00 a (minimo) ristoro del danno subito.

Va, infatti, considerato che è stata dedotta e provata in atti, senza contestazione alcuna, la pendenza di un giudizio civile inerente l'accertamento della validità della clausola relativa al termine di estinzione della fideiussione, opposta dall'Istituto garante all'atto dell'escussione: solo all'esito di tale giudizio (ed in caso di conferma della validità) il danno da mancata, tempestiva, escussione della fideiussione assumerà i connotati della attualità che, allo stato, difettano, precludendo una pronuncia di condanna.

7. Quanto alla regolazione delle spese di lite e di giudizio, i convenuti

	Chiosco di Pluff di Bresin Fabio & C. s.n.c. in fallimento, Bresin Fabio,	
	Bertolin Fabrizio e Malgarotto Lucia vanno condannati ai sensi dell'art. 31,	
	comma 1, c.g.c. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come	
	in dispositivo.	
	In favore della convenuta Lazzarini va disposta, ai sensi dell'art. 31, comma	
	2, c.g.c., la rifusione delle spese legali che si liquidano in euro 500,00	
	omnicomprensivi.	
	Tutto ciò premesso e considerato	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32004 del registro di	
	Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Chiosco di	
	Pluff di Bresin Fabio & C s.n.c. ed altri , ogni diversa domanda od eccezione	
	respinta,	
	DICHIARA	
	la contumacia della società CHIOSCO di PLUFF s.n.c. in fallimento e di	
	Bresin Fabio;	
	RESPINGE	
	le eccezioni preliminari formulate dal sig. Fabrizio Bertolin e, in parziale	
	accoglimento della domanda attorea,	
	CONDANNA	
	la società CHIOSCO di PLUFF di Bresin Fabio & C. s.n.c. in fallimento in	
	persona del curatore fallimentare Dr. Umberto Pavan, i sigg. Bresin Fabio,	
	Bertolin Fabrizio e Malgarotto Lucia al pagamento della somma di euro	
	432.971,91, comprensiva di rivalutazione monetaria, in solido fra loro e fino	

	43	
	alla concorrenza dell’80% per la società CHIOSCO di PLUFF di Bresin Fabio &	
	C. s.n.c. e per i sigg. Bresin Fabio e Bertolin Fabrizio e fino alla concorrenza	
	del 20% per la sig.ra Malgarotto Lucia. La somma, liquidata in favore di	
	A.V.M. s.p.a. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , sarà	
	gravata di interessi legali, nelle medesime percentuali, dal deposito della	
	sentenza al saldo effettivo.	
	Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano	
	in euro 510,82 (cinquecentodieci/82);	
	RESPINGE	
	la domanda attorea nei confronti dell’Avv. Claudia Lazzarin e liquida in suo	
	favore le spese legali nella misura di euro 500,00 onnicomprensivi.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 18 settembre 2024.	
	IL GIUDICE RELATORE	IL PRESIDENTE
	Daniela Alberghini	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 29/10/2024	
	Il Funzionario preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Nadia Tonolo	